

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)**

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 19.12.2019

OGGETTO: Approvazione del nuovo convenzionamento con il Comune di Lucignano, ai fini della gestione in forma associata del servizio di Segreteria.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, nella Sede municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Risultano presenti i signori:

Cardini	Monica
De Nozzi	Salvatore
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi
Redi	Francesca
Salvietti	Gionata
Zappalorti	Lido
Gentile	Nicola
Salvadori	Massimo

Risultano assenti i signori:

Ciacci	Matteo
Tanganelli	Monica
Vagaggini	Alessio

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco

Consiglieri assenti n. 3.

Nella temporanea assenza (per ragioni di opportunità), del Segretario del Comune, espleta le funzioni di verbalizzante il sig. Salvietti Gionata.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Dato atto come (in ordine al tema iscritto al punto 2^a dell'o. d. g. della presente seduta), per motivi di opportunità (in quanto indirettamente interessato all'atto), alle ore 18.47, si assenti il Segretario comunale, dott. Renato Ferrari, venendo temporaneamente sostituito nelle funzioni di verbalizzante, da un componente del Consiglio comunale, individuato seduta stante dal Sindaco - Presidente, nella persona del sig. Salvietti G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile di p. o. - Area amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che, nell'ambito del quadro normativo vigente (in forza, da ultimo, del d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e della possibilità, nello stesso sancita all'articolo 30, per i Comuni appartenenti alla stessa Provincia, di stipulare accordi di tipo convenzionale, in materia di gestione di servizi, in data 5.02.2014 (e di seguito a quanto, fra l'altro, statuito con rispettive deliberazioni consiliari n. 2 del 31.01.2014 e n. 1 dell'1.02.2014, esecutive a norma di legge), i Comuni di Marciano della Chiana e di Lucignano stipulavano l'atto convenzionale, a valere fino al 31 dicembre 2019, finalizzato alla gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, attraverso l'attività coordinata di un unico Funzionario;

- che i Comuni interessati, in sede di previa, dovuta consultazione fra i rispettivi Sindaci pro - tempore, alla luce della bontà dei risultati fin qui conseguiti, ravvisavano l'opportunità (oltre che necessità), di continuare ad avvalersi, per il Servizio in parola, della forma di gestione in convenzione;

- che il Comune di Lucignano, nella persona del Sindaco pro - tempore, previa dovuta consultazione con il Comune associato di Marciano della Chiana, ritenendo sussistere le condizioni, avviava la procedura tesa all'instaurazione di un nuovo rapporto convenzionale, assumendo l'onere di predisporre il necessario, relativo schema di atto convenzionale, da sottoporre all'esame degli Organi consiliari dei rispettivi Comuni;

Visto il combinato disposto fra l'art. 97, comma 1^a e l'art. 98, comma 3^a, d. lgs.vo n. 267/00 e rilevato come l'eventualità di cui in parola, si possa inquadrare nelle previsioni degli artt. 30 e 33, stessa norma;

Esaminata l'allegata proposta, sottoscritta dal Sindaco pro - tempore, sig.ra Maria De Palma, con cui si invita questo Consesso ad approvare l'unito, nuovo schema convenzionale per lo svolgimento del servizio di Segreteria in forma associata con il Comune di Lucignano (Ente capofila), dando atto che il servizio di che trattasi avrà decorrenza dalla data di operatività della convenzione, fino a tutto il 31 dicembre 2024;

Sentito quanto brevemente relazionato in merito dal **Sindaco - presidente** e la successiva dichiarazione, da parte del capogruppo di minoranza, sig. **Salvadori M.**, il quale preannuncia espressione di voto contrario, ascrivibile in nessun modo all'operato del Segretario comunale, bensì alla conferma dell'attribuzione in capo al Comune di Lucignano delle funzioni di Ente capofila, rispetto a cui il Comune di Marciano della Chiana finisce con lo svolgere funzioni, a suo parere, di subalternità;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi o contributi da parte dei Presenti, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 18.49, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg.ri Gentile N. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, sottoscritta dal Sindaco - pro tempore, sig.ra Maria De Palma, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, in forza delle motivazioni esposte in narrativa, la conferma del rapporto convenzionale con il Comune di Lucignano (individuato quale Ente capofila), per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale;

3 - di dare atto che l'instaurando, nuovo rapporto associativo sarà regolato dalle clausole dello schema di convenzione (composto da un preambolo e da cinque articoli), unito alla proposta esaminata, avrà decorrenza dalla data di operatività del nuovo rapporto, coincidente con la trasmissione, da parte dell'Ente capofila, di copia degli atti deliberativi all'Unità organica per il Servizio Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale toscana ed avrà) ed avrà durata fino al 31 dicembre 2024;

4 - di demandare alla competenza del Responsabile del servizio Personale l'incarico di espletare le procedure ed assumere gli eventuali provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo.

Dopo di che, alle ore 18.50, si dà atto del rientro in Aula (e della riassunzione delle funzioni di verbalizzante), del Segretario comunale, dott. Renato Ferrari, temporaneamente assentatosi per motivi di opportunità, in quanto indirettamente interessato all'atto.

62 c.c.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Al Consiglio comunale

Oggetto: proposta di deliberazione relativa alle determinazioni in merito all'ipotesi di nuovo convenzionamento con il Comune di Lucignano, ai fini dello svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria.

IL SINDACO

Premesso che, nell'ambito del quadro normativo vigente (in forza, da ultimo, del d. lgs. vo 18.08.2000, n. 267 e della possibilità nello stesso sancita all'articolo 30, per i Comuni appartenenti alla stessa Provincia, di stipulare accordi di tipo convenzionale, in materia di gestione dei servizi, in data 5.02.2014 (e di seguito a quanto, fra l'altro, statuito con rispettive deliberazioni consiliari n. 2 del 31.01.2014, n. 1 dell'1.02.2014, esecutive), i Comuni di Marciano della Chiana e Lucignano stipulavano l'atto convenzionale, a valere fino al 31 dicembre 2019, finalizzato alla gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, attraverso l'attività coordinata di un unico Funzionario;

↳ Considerato che i Comuni interessati, in sede di previa, dovuta consultazione fra i rispettivi Sindaci pro - tempore, alla luce della bontà dei risultati fin qui conseguiti, abbiano ravvisato l'opportunità (oltre che necessità), di continuare ad avvalersi, per il Servizio in parola, della forma di gestione in convenzione;

Ritenuto, in considerazione dell'imminenza dello spirare del termine finale (31 dicembre p. v.), del rapporto convenzionale attualmente in itinere, di dover assicurare la dovuta continuità amministrativa, assumendo l'onere di predisporre il necessario, nuovo schema di atto convenzionale, da sottoporre all'esame degli Organi consiliari dei rispettivi Comuni;

Visto l'art. 98, comma 3[^], del d. lgs. vo 18.08.2000, n. 267 e rilevato come l'eventualità di cui anzi si inquadri nella fattispecie normativa di cui agli artt. 30 e 33, stessa norma;

PROPONE

1 - di approvare l'allegato, nuovo schema convenzionale per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, dando atto che, sulla scorta delle intese intercorse, l'eventuale, nuovo rapporto decorrerà dalla data di operatività della convenzione, fino al 31.12.2024;

2 - di demandare alla competenza del Responsabile dell'area amministrativa, unitamente al Responsabile dell'area finanziaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'incarico di assumere gli atti conseguenti all'eventuale recepimento della presente proposta.

li, 13.12.2019

Il Sindaco

(Maria De Palma)

Maria De Palma

Visto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li, 13.12.2019

Il responsabile dell'area amministrativa
(Geronamo Benigni)

Visto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

li, 13.12.2019

Il Responsabile del servizio finanziario
(Simona Gorelli)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA**

L'anno duemila, addì, del mese di, nella Sede municipale del Comune di Lucignano, sono comparsi i signori:

1 - **CASINI Roberta**, nata ad Arezzo il 17.11.1975 e residente in Lucignano, località Selve di Sotto n. 88, la quale interviene in questo atto non in proprio ma, in veste di Sindaco pro - tempore, in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Lucignano**, avente sede in piazza del Tribunale n. 22 - codice fiscale e partita i. v. a. n. 00243790516;

2 - **DE PALMA Maria**, nata a Castiglione del Lago (Pg.) il 30.08.1960 e residente in Marciano della Chiana, viale della Resistenza n. 16, la quale interviene in questo atto non in proprio ma, in veste di Sindaco pro - tempore, in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Marciano della Chiana**, avente sede in piazza Fanfulla n. 4 - codice fiscale e partita i. v. a. n. 00256440512,

le quali, in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente convenzione e, pertanto, in deroga all'art. 107, comma 3^a, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, intervengono direttamente nello stesso atto,

p r e m e s s o

- che, a seguito dell'emanazione, da ultimo, del d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e della possibilità nello stesso sancita all'articolo 30, per i Comuni appartenenti alla stessa Provincia, di stipulare accordi di tipo convenzionale, in materia di gestione dei servizi, in data 5.02.2014 (ed in forza di quanto, fra l'altro, statuito con rispettive deliberazioni consiliari n. n. 2 del 31.01.2014 e n. 1 dell'1.02.2014, esecutive), i Comuni di Marciano della Chiana e di Lucignano stipulavano l'atto convenzionale a valere fino al 31 dicembre 2019, finalizzato alla gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, attraverso l'attività coordinata di un unico Funzionario;

- che i Comuni interessati, in sede di previa, dovuta consultazione fra i rispettivi Sindaci pro - tempore, alla luce della bontà dei risultati fin qui conseguiti, ravvisavano l'opportunità (oltre che necessità), di continuare ad avvalersi, per il Servizio in parola, della forma di gestione in convenzione;

- che il Comune di Lucignano, nella persona del Sindaco pro - tempore, previa dovuta consultazione con il Comune associato di Marciano della Chiana, ritenendo sussistere le condizioni, avviava la procedura tesa all'instaurazione di un nuovo rapporto convenzionale, assumendo l'onere di predisporre il necessario, relativo schema di atto convenzionale, da sottoporre all'esame degli Organi consiliari dei rispettivi Comuni;

- che il presente testo convenzionale é stato fatto proprio dai due Comuni aderenti, come dai seguenti atti esecutivi, assunti dai Consigli comunali di:
Lucignano - n. del

Marciano della Chiana - n. del

- che con gli stessi atti, per intesa fra gli Enti interessati, il Comune di Lucignano viene individuato quale Comune cui compete la sede del servizio, nonché il coordinamento complessivo, sia amministrativo che finanziario.

C i ò p r e m e s s o

Tra i Comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana, come sopra legittimamente rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione

1. I Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana determinano di provvedere alla gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 1^a, d. lgs.vo n. 267/00, con decorrenza dalla data di operatività della presente convenzione e fino al 31 dicembre 2024;

2. A tal fine, nel rispetto della vigente normativa, concordemente convengono che la sede della Segreteria è unica ed individuano nel Comune di Lucignano, che ne assume l'onere, l'Ente capofila, titolare della sede stessa e dei compiti gestionali connessi, sia amministrativi che finanziari, da espletare con le modalità di seguito indicate;

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico, l'accesso alla carriera, le modalità di nomina e trasferimento, nonché le funzioni del Segretario sono disciplinati dalle disposizioni normative vigenti, nonché dalle norme statutarie e regolamentari di ciascuno dei Comuni associati;

4. La classe della sede convenzionata, ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è determinata in base alla somma della popolazione residente al 31.12.2018 in ciascuno dei Comuni associati;

Art. 2 - Modalità di funzionamento del servizio

1. Il Segretario svolgerà le proprie funzioni nelle due Sedi municipali in tre giorni ciascuno, sulla base degli orari di servizio in vigore presso i rispettivi Comuni;

2. Ogni provvedimento amministrativo inerente al servizio di Segreteria ed alla persona del Segretario (fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, comma 2^a), è assunto dal Comune di Lucignano, fatta salva l'acquisizione di parere da parte del Comune convenzionato;

3. Qualora il Segretario comunale presti servizio nel Comune di Lucignano e si rechi nella stessa giornata presso l'altro Comune, resta inteso che il periodo strettamente necessario per raggiungere il Comune di destinazione è considerato, a tutti gli effetti, come trascorso in servizio. La distanza intercorrente fra il Comune capofila e l'altro Comune è accertata in circa 7 (sette) chilometri e laddove non fosse possibile utilizzare mezzi messi a disposizione dagli Enti, al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio, con le modalità stabilite dalla legge;

4. L'effettuazione di missioni fuori sede nell'interesse di ciascuno dei due Enti debitamente documentata, è assicurata possibilmente nel rispetto dei giorni di cui al comma 1^a del presente articolo ed accertata dai rispettivi Comuni, che provvedono direttamente ed autonomamente alla corresponsione delle relative indennità.

Solo in caso di missioni effettuate nell'interesse dei due Enti, l'accertamento delle stesse è operato dal Comune di Lucignano e le relative indennità sono corrisposte dallo Stesso, salvo riparto della spesa nella proporzione di cui al comma 1^a del presente articolo;

5. Al fine di uniformare le procedure attinenti al proprio Ufficio, compatibilmente con le rispettive norme statutarie e regolamentari, il Segretario può indire conferenze congiunte dei Responsabili dei servizi dei due Comuni.

Art. 3 - Rapporti finanziari fra gli Enti associati

1. Il trattamento economico riconosciuto al titolare ovvero al reggente od al supplente, a tempo pieno od a scavalco, è quello determinato, in base alle norme contrattuali di tempo in tempo vigenti, dal Soggetto all'uopo competente;

2. Il trattamento economico, nonché ogni altro compenso, indennità o diritto dovuti al Segretario, sono corrisposti dal Comune di Lucignano, nelle misure e nei limiti di legge, salvo che la particolarità del compenso risulti di stretta competenza di ciascuno dei Comuni associati;

3. L'ammontare dello stanziamento relativo al trattamento economico di cui al comma 1^a, unitamente alle quote per oneri riflessi ed alle indennità di missione, eventualmente espletate nell'interesse dell'Ente associato, è iscritto, nel suo complesso, nel bilancio del Comune di Lucignano che comunica annualmente allo Stesso, in sede di redazione del bilancio di previsione, l'onere complessivo presumibilmente a suo carico, nella misura del 50,00%;

4. Il Comune di Marciano della Chiana si impegna ad inscrivere l'importo di propria spettanza nei propri bilanci di previsione, quali trasferimenti per il servizio convenzionato e ad effettuare ogni necessario adeguamento, qualora nel corso dell'esercizio risultassero modificazioni nelle previsioni di spesa;

5. In sede di riparto, sono posti a totale carico del Comune di Marciano della Chiana gli eventuali oneri attinenti a prestazioni svolte esclusivamente nell'interesse dello Stesso, oltre agli oneri afferenti al trattamento economico nella misura di cui al precedente comma 3^a;

6. All'inizio di ciascun trimestre, il Comune di Lucignano rimetterà al Comune associato, in via provvisoria, il rendiconto delle spese da sostenere nel periodo di riferimento, relativo agli emolumenti spettanti al Segretario comunale. Entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, il Comune di Marciano della Chiana dovrà provvedere al pagamento, salvo conguaglio, delle somme richieste;

7. Per l'eventuale, ritardato versamento è applicata un'indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma dovuta.

Art. 4 - Forme di consultazione.

Vengono previste forme di consultazione tra gli Enti convenzionati, consistenti in incontri tra i rispettivi Sindaci, da tenere periodicamente, ogni qual volta ciò venisse ritenuto opportuno o necessario al fine di garantire, in accordo con il Segretario comunale, il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 5 - Nomina e revoca del segretario comunale. Rescissione della convenzione. Arbitrato. Rinvii.

1. Il potere di nomina e di revoca del Segretario comunale spetta al Sindaco del Comune capofila. Il potere di nomina, se esercitato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 99 del d. lgs.vo n. 267/00, viene espresso a seguito del rinnovo degli Organi istituzionali del Comune capofila, previa acquisizione dei pareri favorevoli del Sindaco del Comune associato. Qualora il parere di quest'ultimo non venga reso, si intende come favorevole. In caso di disaccordo, è consentito il recesso dalla presente convenzione;

2. Il potere di revoca è esercitato con le stesse modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 100, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato;

3. La presente convenzione può, in accordo fra i due Enti, essere rescissa con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui i rispettivi Organi competenti abbiano adottato i relativi provvedimenti deliberativi. Dell'avvenuta rescissione è data immediata comunicazione alla Sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali, attualmente attiva presso la Prefettura di Firenze;

4. La rescissione unilaterale, da notificare con un termine di preavviso non inferiore a 4 (quattro) mesi all'altro Ente ed alla Sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma di cui anzi, può essere determinata dall'Organo competente, previa esplicita motivazione ed ha effetto dal primo giorno utile, successivo alla scadenza del predetto termine di preavviso;

5. Al momento dell'eventuale scioglimento del rapporto fra i due Enti, al Segretario titolare è riconosciuta la facoltà di optare per la titolarità di uno dei Comuni;

6. Ogni divergenza che dovesse insorgere fra i due Comuni associati in merito all'applicazione delle clausole della presente convenzione, è demandata al giudizio di una terna arbitrale, i cui membri sono designati, uno per ciascuno, dai due Enti ed il terzo di comune accordo fra gli Stessi. Ove l'accordo sul terzo componente non sia raggiunto, la sua designazione è richiesta alla Sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma sopra citata;

7. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e contrattuali vigenti, che regolano la materia.

Art. 5 - Forma della convenzione e spese

1. La presente convenzione é stipulata sotto forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del Comune richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

PER IL COMUNE DI LUCIGNANO - Il Sindaco pro - tempore
(F.to Casini Roberta)

PER IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA - Il Sindaco pro - tempore
(F.to De Palma Maria)

Visto, per l'autenticità delle firme su estese,

Lucignano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Renato Ferrari)

IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE F. F.
F.to Salvietti Gionata

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 08.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 08.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====